



Oggetto: Proroga incarico di elevata qualificazione del **servizio 8.1 “Struttura tecnica per la sismica”** afferente all’ 8°Settore “Sviluppo territoriale” dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

IL DIRIGENTE DEL 8° SETTORE “SVILUPPO TERRITORIALE”

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Unione n. 131 del 24 novembre 2021, esecutiva a norma di legge, sono stati approvati la struttura macro organizzativa dell’Ente, l’organigramma e il funzionigramma, disposizioni organizzative operative a far tempo dal 01.01.2022;
- con deliberazione di Giunta Unione n. 140 del 1° dicembre 2021, immediatamente eseguibile, avente oggetto: “Area delle posizioni organizzative, individuazione degli incarichi, approvazione della metodologia per l’affidamento e la revoca degli incarichi e del sistema di graduazione” sono stati approvati:
 - il nuovo assetto dell’area delle posizioni organizzative dell’Ente;
 - i criteri per il conferimento, la revoca, la graduazione delle posizioni organizzative e le rispettive fasce economiche;

Visto il decreto presidenziale prot n. 0062102 del 23 settembre 2021 con cui si conferiva a decorrere dalla medesima data e fino alla scadenza del mandato elettivo della maggior parte dei Sindaci degli Enti che costituiscono l’Unione, le funzioni dirigenziali del 8° Settore “Sviluppo territoriale” al sottoscritto, Dirigente del Comune di Carpi, in applicazione del “Protocollo d’intesa per l’utilizzo da parte dell’Unione di personale di qualifica dirigenziale del Comune di Carpi per la direzione di settori “in sviluppo” dell’Unione sottoscritto dal Presidente Unione e dal Sindaco di Carpi in data 22 Settembre 2021, agli atti dell’Unione delle Terre d’Argine con il prot n. 61906 di pari data;

Richiamati:

- il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che prevede la sostituzione dell’istituto degli incarichi di posizione organizzativa con gli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore “Servizi al personale” dell’Unione delle Terre d’Argine, agli atti con il prot n. 2316 del 30 marzo 2023, con cui è stata effettuata la ricognizione degli effetti giuridici del nuovo sistema di classificazione del personale, ai sensi dell’art. 12 del CCNL Funzioni locali 2019-2021;

Dato atto che, dal 1° aprile 2023, si applicano agli incarichi di elevata qualificazione le seguenti disposizioni del CCNL 16 novembre 2022:

- art. 16, comma 3, che prevede: “*Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area*”;
- art. 18 che stabilisce al comma 1 “*Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità*” al comma 2 “*Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono*



conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL”;

Richiamato il precedente decreto dirigenziale prot. n. 0030928 del 28 aprile 2023, con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa (ora incarico di elevata qualificazione) denominata “Struttura tecnica per la sismica” all'ing. Matteo Macca, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno inquadrato nell'area dei Funzionari, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno prorogare il suddetto incarico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per la competenza e professionalità manifestata nell'ambito delle funzioni e dei procedimenti assegnati e per garantire la continuità dell'azione amministrativa anche in concomitanza delle elezioni amministrative che si terranno nel corso del 2024;

Visti:

- l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce al dirigente la possibilità di attribuire la responsabilità dell'istruttoria del procedimento e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale, ad altro dipendente dell'unità organizzativa di appartenenza;
- l'articolo 6 della sopra richiamata legge n. 241/1990 che individua i singoli compiti del responsabile di procedimento;
- l'art. 17 del d.lgs. 165/2001 che prevede al comma 1 ” *I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti” al comma 1 bis “ *I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile”;**
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo risultante dalle modifiche approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 9 giugno 2021, che all'art. 9-bis “Responsabilità e competenze dei responsabili di procedimento” individua le modalità e le competenze proprie del responsabile di procedimento;



Evidenziato che risulta necessario, tenuto conto dell'entità dei procedimenti in capo al Dirigente responsabile di Settore e al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro ed il conseguimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale, confermare quanto già previsto nel precedente decreto di conferimento dell'incarico in tema di responsabilità di procedimento amministrativo e delega di funzioni dirigenziali;

Preso atto della dichiarazione di conferma dell'assenza di cause di incompatibilità dell'incarico, agli atti con il n.0094964 di protocollo del 29 novembre 2023, resa dall'ing. Matteo Macca, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, come previsto dal PIAO 2023 – 2025, sezione 2.3 "Prevenzione della corruzione e trasparenza" approvato con DGU n. 76 del 28 luglio 2023;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'articolo 5, comma 2;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Avvalendosi delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

DECRETA

1. di prorogare dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione del **servizio 8.1 "Struttura tecnica per la sismica"** al dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno ing. Matteo Macca, inquadrato nell'area dei Funzionari;
2. di confermare le altre disposizioni contenute nel precedente decreto prot. n. 0030928 del 28 aprile 2023, ivi compresa quella relativa al trattamento economico;
3. di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente;
4. di trasmettere il presente provvedimento oltre che all'interessato, al Presidente dell'Unione, al Direttore generale, al Segretario generale e al Collegio di valutazione dell'Unione Terre d'Argine.

Il Dirigente
 dott. urb. Renzo Pavignani
 firmato digitalmente